

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1879

desiderii manifestati a questo riguardo nei due rami del Parlamento.

Ad ogni modo prego l'onorevole ministro delle finanze a considerare che continuando con questo sistema si obbliga il Parlamento a consumare più dei due terzi delle sue sedute nella pura e semplice discussione dei bilanci. Se l'onorevole ministro terrà presente questo grave inconveniente, sono persuaso che, qualunque possa essere l'avviso della Commissione, non tarderà a presentare alla Camera un disegno di legge inteso a farlo cessare.

Io voglio augurarmi che sarà questa l'ultima volta che abbia a ritornare sopra un argomento che reclama una pronta soluzione, se veramente ci sta a cuore il buon andamento dei lavori parlamentari, e il prestigio delle istituzioni.

L'onorevole ministro delle finanze accoglierà di buon grado questo mio nuovo eccitamento? Non ho motivo di dubitarne.

**MAGLIANI**, ministro per le finanze. Io non posso che accogliere molto volentieri la giusta raccomandazione fatta dall'onorevole deputato Pissavini.

**CRISPI**. E dalla Camera.

**MINISTRO PER LE FINANZE**. Già altra volta l'onorevole Pissavini ha espresso lo stesso desiderio, ed io feci la medesima risposta.

È pur troppo penoso il dovere ricorrere all'espedito degli esercizi provvisori; la legge di contabilità del 22 aprile 1869 aveva fra i suoi scopi quello di dar termine al sistema che per il passato era prevalso degli esercizi provvisori, e noi abbiamo dovuto per necessità ricorrere a questo espediente che, dopo la legge del 1869, pareva dovesse essere abbandonato per sempre, a causa dello stato dei lavori parlamentari, e dell'ultima crisi avvenuta nel decorso dicembre.

Quanto a me sono certo che, salvo casi straordinari ed imprevisi, casi che si potrebbero chiamare di forza maggiore, sotto l'impero dell'applicazione sincera della legge del 1869 l'inconveniente degli esercizi provvisori dovrebbe interamente sparire.

L'onorevole Pissavini per altro ha di nuovo richiamato l'attenzione del Ministero sopra un'altra questione, cioè sull'altro inconveniente che deriva dalla duplicità dei bilanci che è prescritta dalla legge del 1869 che ha citata, mercè cui il Parlamento è chiamato a discutere e votare dapprima i bilanci di prima previsione, e quindi più tardi quelli di definitiva previsione; il che importa una duplicazione di lavoro che certamente produce una, non dico perdita di tempo, perchè il tempo è sempre utilmente occupato nelle discussioni finanziarie, ma una diminuzione di tempo per altri lavori legislativi, che sono sottoposti all'esame del Parlamento.

Io mi sono preoccupato di questo giustissimo voto dell'onorevole Pissavini, ed avendo avuto l'onore di costituire la Commissione incaricata di studiare le riforme da introdurre nella legge di contabilità ho inteso di richiamare l'attenzione della Commissione principalmente, e quasi direi pregiudizialmente, sopra questo quesito.

La Commissione si è radunata due volte, e credo che accettando il desiderio del Ministero, che è l'eco del desiderio espresso in questa Camera dall'onorevole Pissavini, la Commissione si sia preoccupata anch'essa di discutere questa questione.

Io attendo il voto della Commissione sopra questa questione e sopra alcune altre anche d'immediata urgenza, sulle quali non avrei difficoltà di presentare alla Camera un disegno di legge; salvo poi a presentare un coordinamento più complesso di riforme.

Con queste dichiarazioni spero di avere soddisfatto il desiderio dell'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI**. Prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze.

**PRESIDENTE**. Non essendovi altri iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

« Art. 1. Fino all'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa pei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, della marina, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dell'interno e della guerra, per l'esercizio 1879, e non oltre il mese di marzo del corrente anno, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti e a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei suddetti stati di prima previsione presentati nel 28 settembre e nel 25 novembre 1878 con le variazioni successive, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione. »

Nessuno domandando di parlare, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione del 1879, pei Ministeri indicati nell'articolo 1, negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati con la legge del bilancio definitivo 1878 pei Ministeri medesimi ed amministrazioni dipendenti. »